



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Urbanistica

Servizio 3 U.O.3.1
AFFARI URBANISTICI SICILIA CENTRALE E
NORD ORIENTALE
U.O.3.1 Città Metropolitana di Messina
pec dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it
via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo
U.R.P.: tel. 091.7077982 - 091.7077831
fax 091.7077096
urp.urbanistica@regione.sicilia.it

Palermo Prot.n. **3417** del **18.02.2019**

Rif. Nota prot. n. del

OGGETTO: ME 9-3 Comune di Brolo (ME) – Realizzazione di un impianto sportivo da ubicarsi nei territori comunali di Brolo e Ficarra ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n.327/2001 w s.m.i., in Variante allo strumento Urbanistico del Comune di Brolo identificata al N.C.T. al foglio di mappa 5 particelle nn. 25, 177, 283, 284, 290 - Ditta Mobylen.

PROCEDIMENTO: Verifica di assoggettabilità alla VAS ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – Art. 8 D.P.R. 8 luglio 2014 n. 23.

PEC

**Al Comune di
BROLO (ME)**

**All' Ufficio Legislativo e Legale della
Regione Siciliana
Via Caltanissetta n.2/e (Palazzo Florio)
PALERMO**

E, p.c.

**All'Unità di Staff 2
SEDE**

Si notifica ad ogni effetto di legge il Decreto Assessoriale n. **39/GAB del 12 febbraio 2019**, con allegato **parere n. 23 del 23 gennaio 2019**, che ne costituisce parte integrante, per effetto del quale il procedimento in oggetto, presentato per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – Art. 8 D.P.R. 8 luglio 2014 n. 23, **sia da escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con le condizioni riportate nel parere n. 23/2019. Il presente parere riguarda unicamente l'esclusione dalla procedura Valutazione Ambientale Strategica, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., della variante proposta dal Comune di Brolo ed esula da ogni valutazione ambientale in ordine alle opere che s'intendono realizzare, per le quali il proponente, prima della loro realizzazione, dovrà avviare la verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del D.Lgs.152/06, essendo le stesse ricomprese fra quelle elencate al punto 8, lettera b) dell'Allegato IV alla parte II dello stesso D.Lgs.152/06.**

Codesto Comune rimane obbligato agli adempimenti di cui all'art. 2 del citato Decreto.

L'ufficio Legislativo e Legale è pregato di provvedere alla pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del decreto in oggetto che verrà trasmesso unicamente per posta elettronica.

Al Servizio che legge per conoscenza, si comunica, per l'eventuale seguito di competenza, che il Decreto citato è scaricabile dal sito ufficiale di questo Dipartimento.

La presente comunicazione viene trasmessa, esclusivamente, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005.

IL DIRIGENTE
(Arch. Daniela Grifo)

II FUNZIONARIO DIRETTIVO BENEDETTO CONIGLIO
IL DIRIGENTE DELLA U.O.3.1 ARCH. GIULIA MANTISI
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ARCH. DANIELA GRIFO
Plesso L. Piano 1, Stanza 23 - tel. 091. 7077251 -

Orario e giorni di ricevimento: lunedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 – mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 18,00

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale Urbanistica
L'AUTORITA' COMPETENTE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la "valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente";
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. (*Testo Unico Ambientale*), concernente "Norme in materia ambientale";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il "Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana";
- VISTO** il comma IV° dell'art.68 della Legge Regionale 12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'Art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 recante "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale" come integrato dall'Art. 44 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3;
- VISTO** il D.A. n. 207/gab del 17 maggio 2016, di istituzione della Commissione tecnica specialistica (C.T.S.) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
- VISTO** il funzionigramma del D.R.U. approvato con D.P.R.S. 14 giugno 2016, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni" pubblicato nel supplemento della Gazzetta Ufficiale, parte I, n. 28 dell' 1 luglio 2016;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 645/Area 1/SG del 30 novembre 2017 con il quale l'On.le Salvatore Cordaro è stato nominato Assessore Regionale con proposizione all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- VISTO** il D.A. n. 142/Gab del 18 aprile 2018, che ha abrogato le precedenti disposizioni, con il quale sono state disciplinate le procedure di competenza dell'Amministrazione regionale ed individuate le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della Commissione Tecnica Specialistica, in applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento delle P.A., in conformità all'art. 97 della Costituzione ed alla normativa ambientale di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la nota prot. n. 14954 dell'11 settembre 2018, assunta al protocollo di questo Dipartimento in data 13 settembre 2018 al n. 15166 con la quale il Comune di Brolo – Area Tecnica, nella qualità di Autorità Procedente ha trasmesso il Rapporto Preliminare Ambientale corredato degli elaborati progettuali in formato cartaceo e digitale, comprensivo dell'attestazione di versamento degli oneri istruttori, ai fini della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lvo 152/06 e s.m.i.) relativi al "Progetto di un impianto sportivo da ubicarsi nei territori comunali di Brolo e Ficarra ai sensi dell'art.19 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., in Variante allo strumento urbanistico del Comune di Brolo identificata al N.C.T. al foglio di mappa n. 5 particelle nn. 25, 177, 283, 284, 290", Ditta Mobylen srl.;
- VISTA** la nota del Servizio 3/DRU prot. n. 15850 del 24 settembre 2018, con la quale si è dato avvio alla fase di consultazione ex art. 12 del D. Lgs. 152/06, trasmettendo la documentazione inerente il "Progetto di un impianto sportivo da ubicarsi nei territori comunali di Brolo e Ficarra ai sensi dell'art.19 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., in Variante allo strumento urbanistico del Comune di



Brolo, identificata al N.C.T. al foglio di mappa n. 5 particelle nn. 25, 177, 283, 284, 290", Ditta Mobylen srl, ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) di seguito elencati e chiamandoli alla pronuncia entro 30 gg. dalla ricezione della stessa, del relativo parere di competenza ai sensi della medesima norma;

- **Dipartimento Regionale dell'Ambiente**
- **Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana**
- **Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti**
- **Dipartimento Regionale dell'Energia**
- **Dipartimento Regionale Tecnico**
- **Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti**
- **Dipartimento Regionale dell'Agricoltura**
- **Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale**
- **Dipartimento Regionale delle Attività Produttive**
- **Città Metropolitana di Messina già Provincia Regionale di Messina**
 - Territorio Ambiente – Parchi e Riserve
 - Protezione civile
 - Sviluppo economico
- **Ufficio Genio Civile di Messina**
- **Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina**
- **Dipartimento della Protezione Civile Servizio Regionale per la Provincia di Messina**
- **Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico**
- **ASP Messina**
- **Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente– DAP di Messina**
- **Consorzio di Bonifica 11 Messina**

PRESO ATTO che i Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) non hanno fatto pervenire i loro pareri, osservazioni o contributi a questa Autorità Competente.

CONSIDERATO che in assenza di pareri, osservazioni e/o contributi questa Autorità Competente deve necessariamente ritenere che non sussistano criticità del contesto ambientale interessato per quanto di rispettiva competenza dei suddetti Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.).

VISTA la nota prot. n. 19217 del 12 novembre 2018 del Servizio 3 Affari Urbanistici Sicilia Centrale e Nord Orientale U.O. 3.1 – Città Metropolitana di Messina del Dipartimento Urbanistica con la quale sono stati trasmessi, per il tramite dell'Unità di Staff 2 – DRU in qualità di segreteria *ratione materiae*, alla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, al fine di acquisire il parere di competenza, gli atti relativi al procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lvo 152/06 e s.m.i.) relativi al "Progetto di un impianto sportivo da ubicarsi nei territori comunali di Brolo e Ficarra ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.", in Variante allo strumento urbanistico del Comune di Brolo identificata al N.C.T. al foglio di mappa n. 5 particelle nn. 25, 177, 283, 284, 290", Ditta Mobylen srl.

VISTO il parere **n. 23 del 23 gennaio 2019** approvato in pari data dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, trasmesso dall'Unità di Staff 2 – DRU in qualità di segreteria *ratione materiae*, con nota prot. n. 1906 del 28 gennaio 2019 al Servizio 3 – DRU con il quale viene espresso parere che il "Progetto di un impianto sportivo da ubicarsi nei territori comunali di Brolo e Ficarra ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. in Variante allo strumento urbanistico del Comune di Brolo, identificata al N.C.T. al foglio di mappa n. 5 particelle nn. 25, 177, 283, 284, 290" Ditta Mobylen srl, **sia da escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**, con le condizioni riportate nello stesso parere n. 23/2019. **Il presente parere riguarda unicamente l'esclusione dalla procedura Valutazione Ambientale Strategica, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., della variante proposta dal Comune di Brolo ed esula da ogni valutazione ambientale in ordine alle opere che s'intendono realizzare, per le quali il proponente, prima della loro realizzazione, dovrà avviare la verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del D.Lgs.152/06, essendo le stesse ricomprese fra quelle elencate al punto 8, lettera b) dell'Allegato IV alla parte II dello stesso D.Lgs.152/06;**

RITENUTO di poter condividere il sopra citato parere della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale **n. 23 del 23 gennaio 2019**, che allegato al presente Decreto ne costituisce parte integrante.

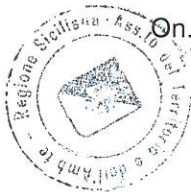


DECRETA

- Art. 1)** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere **n. 23 del 23 gennaio 2019** reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, il "*Progetto di un impianto sportivo da ubicarsi nei territori comunali di Brolo e Ficarra ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., in Variante allo strumento urbanistico del Comune di Brolo identificata al N.C.T. al foglio di mappa n. 5 particelle nn. 25, 177, 283, 284, 290*", Ditta Mobylen srl, **sia da escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**, con le condizioni riportate nello parere n. 23/2019. **Il presente parere riguarda unicamente l'esclusione dalla procedura Valutazione Ambientale Strategica, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., della variante proposta dal Comune di Brolo ed esula da ogni valutazione ambientale in ordine alle opere che s'intendono realizzare, per le quali il proponente, prima della loro realizzazione, dovrà avviare la verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del D.Lgs.152/06, essendo le stesse ricomprese fra quelle elencate al punto 8, lettera b) dell'Allegato IV alla parte II dello stesso D.Lgs.152/06.**
- Art. 2)** Il Comune di Brolo, Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto con l'allegato parere che ne costituisce parte integrante all'Albo Pretorio Comunale e sul proprio sito web.
- Art. 3)** A norma dell'art. 12, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall'art. 15, comma 1, della Legge 116/2014 e dell'art. 68, comma 4, della L.R. n. 21/2014 e ss.mm.ii, il presente Decreto verrà pubblicato integralmente nel sito web dell'Autorità Competente - Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Regione Siciliana, e contemporaneamente per estratto, sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.
- Art. 4)** Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Palermo li, **12 FEB 2019**

L'Autorità Competente per la VAS
L'ASSESSORE
On. Avv. Salvatore Cordaro





Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali
L.R. n.9 del 07/05/2015

OGGETTO: ME 9-3 Comune di Brolo (ME) – Realizzazione di un impianto sportivo da ubicarsi nei territori comunali di Brolo e Ficarra ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. in variante ai relativi strumenti urbanistici.

Ditta proponente: MOBYLEN s.r.l.

PROCEDIMENTO: Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ex art. 12 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. – Art. 8 D.P.R. 8 Luglio 2014 n. 23.

Parere C.T.S. N. 23 del 23/01/2019

VISTA la Direttiva Europea 2001/42/CE concernente la “*Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente*”;

VISTO il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii. “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.23 dell'8 Luglio 2014, concernente il “*Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della regione Siciliana*”;

VISTO l'art. 91 della L.R. n.9 del 17 Maggio 2015 “*Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale*” come integrato dall'art. 44 della L.R. n.3 del 17 Maggio 2016;

VISTO il D.A. n.207/Gab del 17/05/2016 di istituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 142/GAB del 18 Aprile 2018, recante le norme sul funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica;

VISTA la nota prot. n.19217 del 12.11.2018, con cui l'Unità di STAFF 2/DRU ha trasmesso, ai fini dell'espressione del parere tecnico previsto dal D.A. n. 228/GAB del 27/05/2016, la seguente documentazione, in formato digitale, relativa al progetto in variante urbanistica di cui all'oggetto:

- a) istanza dell'Autorità Procedente, Comune di Brolo, prot. n. 14954 dell'11/09/2018 assunta al protocollo DRU al n.15166 del 13/09/2018;
- b) documentazione in consultazione:
 - Rapporto Ambientale Preliminare in formato digitale;
- c) nota Dipartimentale prot. n. 15850 del 24/09/2018 di avvio consultazioni;
- d) pareri pervenuti dai S.C.M.A.: nessun riscontro;

VISTA la nota prot. n. 15850 del 24/09/2018 con cui il Dipartimento dell'Urbanistica ha avviato la fase di consultazione chiamando i seguenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) alla pronuncia del relativo parere di competenza (ex art.12 comma 2 del D.Lgs. 3/4/2006, del D.L.vo.152/06 e s.m.i.) entro 30 giorni a decorrere dalla ricezione della stessa:

Dipartimento Regionale dell'Ambiente
Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
Dipartimento Regionale dell'Energia
Dipartimento Regionale Tecnico
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive
Città Metropolitana di Messina già Provincia Regionale di Messina

Ufficio del Genio Civile di Messina
Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina
Dipartimento della Protezione Civile

– Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Messina

ASP Messina

Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente - DAP di Messina

Consorzio di Bonifica 11 Messina

RILEVATO che al termine della fase di consultazione al Rapporto Ambientale Preliminare (ex art.12 D.Lgs.152/06) non sono pervenuti contributi da parte dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale nell'arco temporale stabilito dalla vigente normativa (30 giorni dalla trasmissione del RAP ai SCMA ex art. 12 comma 2 Parte II del D.Lgs. 152/2006), per cui non può che ritenersi che, per i medesimi Soggetti, ciascuno per le proprie competenze, **non vi siano criticità** ambientali nella valutazione degli eventuali impatti significativi che la *Variante urbanistica* in oggetto potrebbe produrre;

RILEVATO, dall'esame del Rapporto Ambientale Preliminare ai sensi dell'Allegato I del D.Lgs. 152/2006, che:

- la *Variante urbanistica* ricade in parte nel territorio comunale di Brolo e in parte nel territorio comunale di Ficarra ricadenti entrambi nella Provincia di Messina, per cui sono state avviate due distinte procedure: la presente che interessa in Comune di Brolo e un'altra, individuata con la classifica ME22-3, che interessa il Comune di Ficarra. Per quest'ultima viene svolta una separata valutazione ambientale e reso un distinto parere da parte di questa Commissione;
- la *Variante urbanistica* per la realizzazione di un impianto sportivo destinato a competizioni motoristiche di kart, ricadente in un'area di confine tra il Comune di Brolo e quello di Ficarra in Provincia di Messina non rientra tra quelle indicate all'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, precisamente:
 - non ricade entro il campo di applicazione della Direttiva europea 2001/42/CE in materia di V.A.S. così come precisato dal D.Lgs. 152/2006, modificato dal D.Lgs. 4/2008 e dal D.Lgs. 128/2010,
 - costituisce quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione, o comunque la realizzazione dei progetti elencati nell'allegato IV punto 8. lettera b) di cui al D.Lgs. n.152/2006;
 - non si trova all'interno di zone SIC e/o ZPS della Rete Natura 2000 e pertanto non si ravvisa alcuna occorrenza di ulteriore raccordo tra la presente relazione e le procedure di Valutazione di Incidenza di cui alle norme di settore vigenti;
 - non rientra in ambito agricolo né di tipo generico né di tipo specialistico;
- l'area interessata dalla *Variante urbanistica* è identificata al Catasto Terreni del Comune di Brolo al Foglio di Mappa n.5 particelle nn. 25,177,283,284,290. L'area nell'attuale strumento urbanistico vigente nel Comune di Brolo, il Piano Regolatore Generale approvato con D.D.G. n.192 del 30 Aprile 2002 pubblicato sulla GURS del 26/07/2002, con i vincoli preordinati alle espropriazioni decaduti, ricade in zona destinata a "*Va - aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco*" normata dall'art. 50 delle N.T.A.;
- l'area di intervento non è soggetta a pericolosità e rischio geomorfologico e idraulico e non è interessata da prescrizioni di alcun tipo derivanti dal Piano per l'Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana (P.A.I.) approvato con Decreto Presidenziale n. 288 del 5 luglio 2007;
- il Comune di Brolo ricade rispetto al Piano Paesistico Regionale nell'Ambito 9 "*Area della Catena Settentrionale (Monti Peloritani)*". Il Piano Paesaggistico dell'Ambito 9 di Messina è stato approvato con Decreto del 29 Dicembre 2017 pubblicato sul S.O. n. 2 della GURS n.13 del 31 marzo 2017. L'area interessata dall'intervento lambisce un'area a vincolo paesaggistico di cui all'art.142 lettera g) del D.Lgs. 42/2004 di livello di tutela 3;
- l'area per una parte è sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n.3267 del 30.12.1923;
- la proposta di *Variante urbanistica* non interferisce in alcun modo con altri Piani sovraordinati e/o con zone di particolare interesse;
- sotto l'aspetto geomorfologico è stato richiesto il parere del Genio Civile di Messina previsto dall'art.13 della L.64/'74, ai fini della compatibilità con le condizioni geomorfologiche del territorio.

Caratteristiche dell'intervento

La *Variante allo strumento urbanistico* prevede la realizzazione di un impianto sportivo ove si terranno competizioni motoristiche con i kart. Le opere necessarie alla realizzazione dell'impianto consistono nella costruzione della pista, dei "paddock", delle tribune, dei garage, e la realizzazione di due fabbricati da destinare a servizio di ristorazione;

Il fabbricato principale sarà composto da un unico piano fuori terra con ampia terrazza, il tutto rialzato di 5,00 m dal manto stradale per lasciare libero l'accesso al Parco Chiuso della pista di Kart, mentre il secondo fabbricato verrà realizzato a livello del piano campagna.

La **pista** occupa una superficie di 25.000 m²; le operazioni necessarie alla sua costruzione consistono nello scotico del terreno fino ad una profondità di 50 cm, per permettere la formazione delle fondazioni dei cordoli laterali e la posa del sottofondo in ghiaia e misto stabilizzato, sul quale verranno stesi il manto di asfalto tout-venant (spessore 8 cm) e quello di usura (2+3 cm).

La **zona paddock**, destinata al parcheggio delle autovetture di servizio e supporto all'attività sportiva, è prevista nella porzione a ridosso del confine Nord dell'impianto ed ha estensione di 10.000 m. Essa sarà pavimentata in parte mediante semplice posa di pietrisco (5-10 cm) previa ripetuta rullatura del terreno, in parte - laddove vi è il rischio di sversamento accidentale di liquidi inquinanti - con posa di blocchi in cls su teli in PVC termosaldati. Una porzione dell'area verrà inerbita e destinata al pubblico.

I **garage** fanno parte della struttura portante delle tribune (in particolare verranno realizzati come base della struttura ed andranno ad occupare una superficie di circa 800 m²) e saranno dotati dei servizi necessari allo svolgimento dell'attività sportiva; in ognuno di essi si svolgeranno le funzioni di manutenzione ed il rimessaggio dei kart a noleggio. Al centro della struttura verrà costruita una zona adibita agli uffici per i giudici di gara e per la direzione corse con una tettoia per il servizio pista ed una postazione coperta per i cronometristi.

I fabbricati destinati a servizi di ristorazione avranno rispettivamente una superficie di 1.400 m² (di cui 750 m² coperti e 650 m² adibiti a terrazza) per il corpo principale e di 150 m² per il secondo corpo di fabbrica; entrambi saranno realizzati con una struttura portante in acciaio e ampie pareti in vetro.

Inoltre, sarà realizzato un **sottopassaggio** dalle dimensioni di 3,50 m di larghezza, 3,50 m di altezza ed una lunghezza di 55 m quindi una sezione rettangolare in c.a. Quest'ultimo, sarà realizzato mediante una piastra di fondazione sulla quale si innesteranno i piedritti costituiti da setti continui in cemento armato a spessore costante e sui quali si realizzerà la soletta di copertura (trasverso) costituita da una piastra in calcestruzzo armato gettata in opera, anch'essa a spessore costante.

Il sottopassaggio verrà a trovarsi nella porzione di terreno a SE dell'impianto, lungo la strada che attualmente porta all'area dove sorgono gli unici due fabbricati esistenti in sito. L'area pertinenziale risulta in parte sistemata a piazzale di manovra e parcheggio pertinenziale (oltre 1000 mq) pavimentato in conglomerato bituminoso ed il resto a verde privato servito da strade poderali.

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate

Nel R.A.P. sono riportati i tipici impatti legati all'impianto del cantiere per la realizzazione di questo tipo di opere, così definibili:

- creazione di cave di prestito per il prelievo di inerti;
- individuazione delle aree per la discarica dei rifiuti inerti;
- realizzazione di viabilità di cantiere per accesso ai siti di progetto;
- impatto sul traffico locale dei mezzi da cantiere;
- rumori generati dalle macchine operatrici di cantiere;
- polveri generate dall'escavazione, trasporto e discarica di inerti.

Tuttavia lo stesso riporta che *"E' possibile ritenere trascurabile la loro influenza in riferimento alle opere previste. Non è prevista, infatti, apertura di nuove cave, in quanto gli inerti per la realizzazione delle opere in progetto saranno, soprattutto per i materiali lapidei, prelevati da cave esistenti, regolarmente autorizzate e dotate di piano di coltivazione, ubicate nell'ambito provinciale.*

Per quanto riguarda l'insorgenza di eventuali impatti generati dai mezzi di cantiere sul traffico locale, in questa fase preliminare, non sembra che l'apertura dei lavori possa provocare un aumento consistente del traffico cittadino; questa ipotesi andrà verificata nelle successive fasi di progettazione. L'insieme di queste

considerazioni consente di valutare come lievi, temporanei e non definitivi gli impatti sul traffico generati dai mezzi di cantiere, mentre consente di dichiarare nulli gli impatti generati dalla apertura di nuova viabilità di cantiere o di cave di prestito, in quanto questi due fattori saranno inesistenti".

Anche per quanto riguarda gli impatti indotti dalla realizzazione degli interventi in progetto, si ritiene che essi possano esser trascurabili sia per la modesta area interessata dall'intervento, sia per la distanza dai centri abitati pertanto non si ritiene che l'opera possa incidere in maniera significativa e sull'ecosistema circostante.

Potenziali effetti attesi e specifiche risposte associate

Nel R.A.P. sono stati individuati i principali elementi di sensibilità, vulnerabilità e criticità ambientale di seguito riportati.

Flora, fauna e vegetazione

Nell'area oggetto di intervento non sono presenti alberature di pregio naturalistico; nel complesso, gli impatti generati dalla realizzazione e gestione dell'impianto sulle componenti naturalistiche si possono ritenere trascurabili, in considerazione del fatto che, per la vicinanza del lotto con infrastrutture viarie di primaria importanza, è sostanzialmente impedita la permeabilità faunistica; inoltre, tutti gli appezzamenti a contorno risultano interessati da lavorazioni antropiche, che costituiscono di fatto deterrenti per la sosta della fauna locale.

Paesaggio

L'impatto su tale componente non è sicuramente rilevante, sia in relazione alla modestia dell'area interessata dall'intervento sia in quanto nella realizzazione delle opere si privilegerà l'utilizzo materiali lapidei locali.

Acqua

L'intervento non comporta problematiche di tipo idrico. La realizzazione dell'opera consente di escludere la possibilità di allagamenti, in quanto il sistema di canalizzazione assicurerà il regolare deflusso delle acque superficiali. Il potenziale impatto derivante dalla gestione dell'attività riguarda gli aspetti legati alla regimazione delle acque meteoriche e di lavaggio della pista; i residui oleosi e gommosi che si originano durante le attività motoristiche possono essere causa di inquinamenti del suolo e della falda acquifera.

Suolo e sottosuolo

Il progetto interessa una zona assai limitata del territorio, con una modesta area soggetta ad impermeabilizzazione. Lo smaltimento delle acque meteoriche è comunque garantito dalle opere di progetto. L'interferenza con suolo e sottosuolo è riconducibile alla occupazione dell'area per la realizzazione del nuovo impianto e delle opere accessorie; il terreno sarà interessato sino ad una profondità di circa 0,5 m per la costruzione della pista.

Aria

L'intervento progettuale prevede un incremento delle emissioni in atmosfera che i risultati della simulazione mostrano trascurabili in quanto la massima concentrazione di inquinanti nell'aria provocato dai mezzi sarà pari al 2% per il monossido di carbonio, al 3% per il biossido di azoto ed al 3% per il benzene.

Rumore

L'impatto è trascurabile in quanto lontano dai centri abitati ed inoltre non si prevedono emissioni di rumori molesti né in fase di costruzione, né in fase di esercizio. La realizzazione dell'impianto sportivo comporterà, nella zona un modesto incremento del transito veicolare, con modestissime emissioni sonore, che non modificheranno la qualità del contesto esistente.

Viabilità

L'impianto è localizzato in un'area ben servita dalla viabilità esistente infatti è raggiungibile da una strada asfaltata direttamente collegata alla S.P. 146 e, attraverso questa, alla rete primaria (SS 145) e autostradale (E 90). L'incremento di traffico indotto dall'impianto sulla rete locale, stimato nelle condizioni peggiori (cioè nei giorni in cui si effettuano le gare di campionato) potrà essere adeguatamente assorbito dalla SP 187 senza rendere necessari interventi di adeguamento.

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI CONCLUSIVE

CONSIDERATA E VALUTATA la documentazione inerente la *Variante urbanistica* in argomento;

CONSIDERATO E VALUTATO che la Variante, non interferisce in alcun modo con altri Piani sovraordinati e/o con zone di particolare interesse essendo compatibile con i vincoli, le prescrizioni di tutela e protezione del paesaggio, dell'assetto idrogeologico, dei beni culturali e delle infrastrutture, stabiliti da provvedimenti o Piani sovraordinati alla pianificazione urbanistica comunale;

RILEVATO, con riferimento all'art.2, comma 2 del D.P.R. 8 Luglio 2014, n.23 "*Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana (art. 59, legge regionale 14 Maggio 2009, n.6, così come modificato dall'art. 11, comma 41, della L.R. 9 Maggio 2012, n.26)*", che la *Variante urbanistica* per la realizzazione di un impianto sportivo interessa una piccola area a livello locale e come la stessa:

- è servita da viabilità pubblica;
- non interessa aree ricadenti all'interno del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) di cui alla L.R. n.6 del 3.05.2001;
- non rientra nella fattispecie prevista dall'art. 2, comma 5 della L.R. 71/78 non essendo utilizzata ad usi agricoli;
- non rientra in ambiti di protezione ambientale né all'interno di siti Natura 2000;
- è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30 Dicembre 1923, n.3267;
- comprende interventi soggetti di cui all'allegato IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e pertanto sottoposti alla procedura di VIA;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla Variante lambisce un'area vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 lettera g) del D.Lgs. 42/2004 di livello di tutela 3, per cui dovrà essere acquisita l'autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali ai sensi dell'art. 146 del Codice dei Beni Culturali;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla Variante urbanistica è sottoposta in parte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30 Dicembre 1923, n.3267, per cui è necessario acquisire l'autorizzazione da parte dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio;

CONSIDERATO che il progetto che s'intende realizzare, una volta approvata la Variante urbanistica, prevede la costruzione di un impianto sportivo destinato a competizioni motoristiche di kart, per cui lo stesso è soggetto verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 152/2006, essendo le opere fra quelle elencate al punto 8, lettera b) dell'Allegato IV alla parte II del D. Lgs n. 152/2006;

Per quanto sopra considerato e valutato, questa Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ai fini dell'emissione del provvedimento finale di "giudizio di compatibilità ambientale" da parte dell'Autorità Ambientale, esprime

PARERE

che la *Variante urbanistica* per la realizzazione di un impianto sportivo **sia da escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica** di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. a condizione che:

- dal punto di vista idrologico venga assicurato il deflusso superficiale delle acque fino ai naturali impluvi;
- i settori in scarpata siano oggetto di interventi di mitigazione (rete paramassi) a tutela della viabilità interna e d'accesso;
- durante la fase di cantiere vengano messe in atto tutte le misure possibili volte alla tutela e al riutilizzo della componente suolo laddove gli interventi interferiscano, anche puntualmente, in aree dove sia accertata la presenza di terreno vegetale. In particolare, nelle prime fasi di allestimento dei cantieri, si dovrà provvedere all'asportazione dello strato superficiale del suolo;
- in fase di attuazione delle previsioni contenute nella variante, venga elaborato un progetto del verde che permetta il ripristino o mantenimento delle peculiarità vegetazionali originarie delle aree interessate con la messa a dimora di specie autoctone;

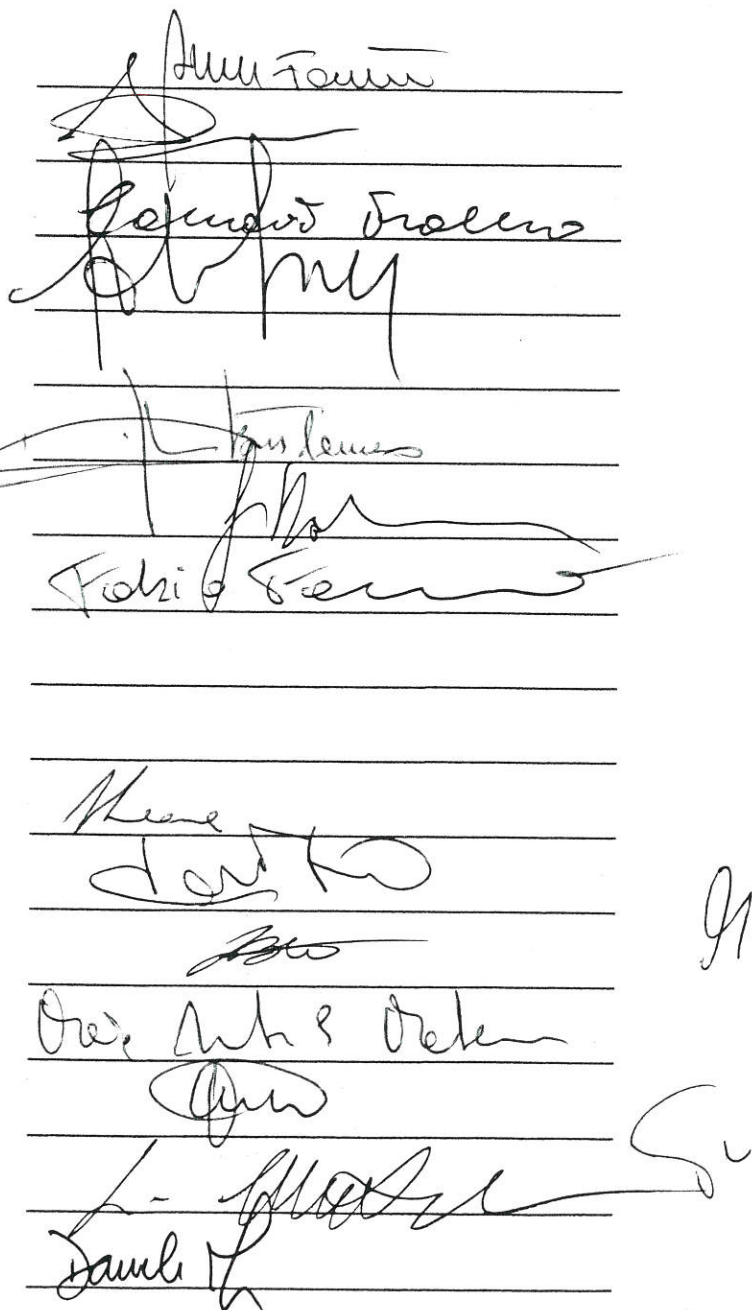
- siano adottate barriere arboree in corrispondenza dell'area del tracciato per contenere l'impatto in termini di sostanze emesse e di diffusione delle stesse, di inquinamento acustico e per valorizzare la biodiversità e la connettività ecologica del territorio;

Il presente parere riguarda unicamente l'esclusione dalla procedura Valutazione Ambientale Strategica, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., della variante urbanistica proposta dal Comune di Brolo ed esula da ogni valutazione ambientale in ordine alle opere che s'intendono realizzare, per le quali il proponente, prima della loro realizzazione, dovrà avviare la verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 152/2006, essendo le stesse ricomprese fra quelle elencate al punto 8, lettera b) dell'Allegato IV alla parte II dello stesso D. Lgs.

Il presente parere ha esclusiva valenza ambientale, pertanto, fermo restando le valutazioni in materia urbanistica del Dipartimento competente, dovranno essere acquisite tutte le dovute autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari alla realizzazione delle opere in programma.

La Commissione

1. FONTE ALBERTO - Presidente
2. BONACCORSO ANGELO
3. CANNAVO' FRANCESCO
4. CASONE SANTI MARIA
5. CILUFFO PIETRO QUIRINO
6. DI SALVO BARTOLOMEO
7. DOLCE FERDINANDO
8. FAMA FABIO
9. LA BARBERA CARMEN
10. LANZA CHIARA
11. LEONE VALERIA
12. LIPARI PIETRO
13. LO BIONDO MASSIMILIANO
14. MARTORANA M. ASSUNTA
15. MONTALBANO FRANCESCO
16. MONTALBANO LUIGI
17. MONTI DANIELE



The block contains handwritten signatures corresponding to the list of commission members. The signatures are written on horizontal lines. Some signatures are clearly legible, such as 'Fonte Alberto', 'Bonaccorso Angelo', 'Cannavo' Francesco', 'Casone Santi Maria', 'Ciluffo Pietro Quirino', 'Di Salvo Bartolomeo', 'Dolce Ferdinando', 'Fama Fabio', 'La Barbera Carmen', 'Lanza Chiara', 'Leone Valeria', 'Lipari Pietro', 'Lo Biondo Massimiliano', 'Martorana M. Assunta', 'Montalbano Francesco', 'Montalbano Luigi', and 'Monti Daniele'. There are also some initials and marks on the right side of the page, including a large 'H' and a 'C'.

18. PAMPALONE SALVATORE
19. RICCO DAVIDE
20. RIZZO CLAUDIO
21. SCIMONE ALESSIA
22. SCIORTINO ELEONORA
23. TOMASINO MARIA CHIARA
24. VELLA PIETRO
25. VERSACI BENEDETTO

